



Corte di Appello di Messina

Sezione penale

Il presidente della sezione, dott. Alfredo Sicuro
visto il D.L. 9 novembre 2020, n. 149 con il quale è stato previsto che le udienze davanti alla Corte di Appello vengano trattate in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti salva diversa richiesta;
ritenuto di dover dettare le modalità operative più opportune per l'attuazione della normativa predetta;

DISPONE

con riferimento ai procedimenti fissati in udienze comprese tra il 25 novembre 2020 e la fine dello stato di emergenza epidemiologica (in atto fissata al 31 gennaio 2021):

1. i ruoli di udienza, previa verifica delle fasce orarie e dell'ordine di chiamata da parte del presidente di sezione o del presidente del collegio, devono essere resi disponibili alla Procura generale e trasmessi per posta elettronica al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, alla Camera penale "Pisani – Amendolia" e alla Camera penale "Erasmus da Rotterdam" almeno trenta giorni prima della data di ciascuna udienza;
2. entro lo stesso termine di cui al punto 1) devono essere trasmessi alla Procura generale i "fascicoletti" contenenti la sentenza di primo grado e le copie degli appelli;
3. eventuali motivi nuovi proposti dalle parti private nel termine di cui all'art. 585, co. 4 c.p.p. saranno immediatamente trasmessi alla Procura generale;
4. il funzionario che dirige la Cancelleria della sezione predisporrà il calendario ai fini dell'assistenza all'udienza facendo sì che il cancelliere designato sia individuato con anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data dell'udienza;
5. il turno per la lettura della posta certificata, come previsto con il decreto di questo presidente del 26 maggio 2020, sarà esteso alla casella di cui al decreto del Direttore generale del DGSIA del 9 novembre 2020;
6. la Cancelleria provvederà a comunicare immediatamente, e comunque entro la giornata in cui pervengono, le richieste di trattazione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza a tutte le parti diverse da quella richiedente, inoltrando la richiesta tramite posta elettronica alla Procura generale ovvero ai difensori;

7. la richiesta di trattazione orale sarà immediatamente annotata nel file che contiene il ruolo di udienza;
8. il funzionario che dirige la Cancelleria della sezione adotterà i moduli organizzativi più opportuni per far sì che le informazioni di cui sopra siano rese tempestivamente conoscibili al cancelliere designato per l'assistenza all'udienza;
9. nel caso in cui entro il termine previsto non sia pervenuta alcuna richiesta di trattazione orale, il cancelliere designato per l'udienza verificherà che, entro il decimo giorno precedente l'udienza¹, il Procuratore generale abbia formulato le sue conclusioni, provvedendo all'immediata trasmissione delle stesse ai difensori delle altre parti nonché al presidente del collegio e al relatore;
10. le eventuali conclusioni delle altre parti, da inviare almeno cinque giorni prima dell'udienza, vanno del pari trasmesse immediatamente al presidente del collegio e al relatore;
11. è in ogni caso da escludere la possibilità di trattazione in forma scritta di procedimenti già incardinati quantomeno con la relazione prima del 25 novembre 2020 e rinviati a date successive nonché in tutti i casi in cui, anche dopo la trattazione in forma scritta, dovesse essere disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
12. non è di ostacolo alla trattazione in forma scritta l'eventuale richiesta di acquisizione di documenti allegati agli atti di appello, posto che, per giurisprudenza costante, in tali casi non occorre un formale provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria e non ricorre, di conseguenza, la causa ostativa di cui all'art. 23, co. 1 D.L. 149/20;
13. in caso di processo cumulativo la richiesta di trattazione orale di una qualunque delle parti o la richiesta di partecipazione di uno qualunque degli imputati preclude la trattazione in forma scritta per tutti, per cui in caso di assenza dei difensori degli imputati all'udienza si provvederà nelle forme ordinarie ex art. 97, co. 4 c.p.p.;
14. le eventuali richieste di rinvio per impedimento dell'imputato o del difensore devono intendersi come implicite richieste di trattazione partecipata per cui saranno valutate in udienza dal collegio che, in caso di rigetto, provvederà se del caso ai sensi dell'art. 97, co. 4 c.p.p. procedendo nelle forme ordinarie;
15. la possibilità di trattazione non partecipata riguarda esclusivamente "la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado", per cui tutti gli altri procedimenti (incidenti di esecuzione, riconoscimenti di sentenze straniere,

¹ Il termine va calcolato ai sensi dell'art. 172, co. 5 c.p.p., computando le unità di tempo "intere e libere". Non si considerano, pertanto, né il giorno iniziale, né quello finale (es. per l'udienza del 25 novembre p.v. il termine scadrà il 14 novembre) e non opera il principio della proroga al giorno successivo in caso di scadenza nel giorno festivo.

appelli contro misure di prevenzione, ecc.) continuano a essere trattati nelle forme ordinarie;

16. per le udienze soggette a trattazione non partecipata:

- a. il cancelliere di udienza sarà comunque presente in ufficio e redigerà il verbale da far sottoscrivere al presidente del collegio, dando atto della modalità di trattazione (in forma scritta ai sensi del D.L. n. 149/20) nonché della presenza o meno in ufficio del collegio, dell'eventuale adozione di forme di deliberazione da remoto nonché delle modalità di pubblicazione del dispositivo o della sentenza contestuale;
- b. nonostante l'art. 23, co. 3 D.L. n. 149/20 consenta di procedere alla deliberazione da remoto è fortemente raccomandato che tutto il collegio sia comunque presente in ufficio ai fini della deliberazione;
- c. il presidente del collegio o un consigliere delegato, in ogni caso, devono essere presenti in ufficio il giorno dell'udienza per garantire la possibilità di consultazione degli atti o per risolvere eventuali problemi pratici che possano insorgere ai fini dell'emissione della decisione²;
- d. il presidente del collegio, ove non presente in ufficio, provvederà a emettere la decisione, prima della chiusura del verbale, nelle forme di cui all'art. 23, co. 9 D.L. n. 137/20³, richiamato dall'art. 23, co. 3 D.L. n. 149/20;
- e. il dispositivo della sentenza (e non l'intera sentenza in caso di motivazione contestuale) sarà tempestivamente comunicato alle parti dal cancelliere di udienza, mediante trasmissione per posta elettronica certificata alla Procura generale e ai difensori delle parti private, intendendosi l'imputato che non abbia chiesto di partecipare all'udienza rappresentato dal difensore ai sensi dell'art. 420-bis, co. 3 c.p.p.;
- f. le richieste concordate ai sensi del combinato disposto degli artt. 599-bis e 602, co. 1-bis c.p.p., corredate dalla procura speciale se non presente in atti, potranno essere trasmesse per via telematica e dovranno essere prese in considerazione purché pervenute prima della decisione⁴;
- g. in caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la "fase decisionale" sarà liquidata ove il difensore abbia trasmesso le conclusioni ai sensi dell'art. 23, co. 2, ult. parte D.L. n. 149/20;

² Soluzione analoga è stata prevista per le udienze da remoto con il decreto n. 76 dell'11 maggio 2020 del Primo Presidente della Corte di cassazione

³ Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile

⁴ Nel silenzio sul punto del D.L. n. 149/20 non sembra che dallo spirare dei termini per le conclusioni delle parti possa farsi discendere la decadenza dalla possibilità di concordato

- h. il difensore della parte ammessa al patrocinio potrà trasmettere prima dell'udienza la richiesta di liquidazione tramite posta elettronica certificata;
 - i. rimane ferma la prassi instaurata nella sezione, consistente nella stampa di copie informali dei provvedimenti adottati in esito all'udienza, ai fini di renderli compiutamente e immediatamente conoscibili dalle parti interessate che non abbiano assistito alla lettura in aula;
17. rimane fermo, quanto alla presenza dei consiglieri in ufficio, quanto stabilito con il decreto di questo presidente del 5 novembre 2020 come corretto il 10 novembre 2020;
18. rimane ferma la possibilità per i difensori delle parti private di collegamento da remoto e la partecipazione degli imputati detenuti che ne facciano richiesta in multivideoconferenza o con sistemi equivalenti secondo quanto stabilito con il decreto di questo presidente citato al punto precedente;
19. le fasce orarie indicate nei ruoli non sono modificabili in quanto riportate nei decreti di citazione già spediti o comunque da spedire con anticipo maggiore di quello previsto per le richieste di trattazione orale, ma è facoltà del presidente del collegio rimodulare gli orari in considerazione del numero dei procedimenti da trattare in forma partecipata in ciascuna udienza, dandone pubblicità prima dell'inizio dell'udienza medesima;
20. con riferimento alle udienze fissate tra il 25 novembre e il 9 dicembre 2020, per le quali l'eventuale richiesta di discussione orale deve essere avanzata entro il 14 novembre 2020⁵, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui ai punti 1) e 2) con immediatezza.

Dispone la comunicazione del presente decreto al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore generale, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, al Dirigente amministrativo nonché a tutti i consiglieri della sezione.

La Cancelleria della sezione prenda atto di quanto sopra disposto.

Messina, li 12 novembre 2020

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
(dott. Alfredo Sicuro)



⁵ V. art. 23, co. 6 D.L. n. 149/20